



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 60 del 21/12/2018

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA	X	
2	COLOMBO ROSALBA PIERA	X		11	CONTRATTO GIACOMO	X	
3	GHEZZI LUCILLA	X		12	PUGLISI CRISTIANO	X	
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X		13	BERTANI CLAUDIO	X	
5	BUGATTI GIOVANNI	X		14	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA	X	
6	DE MARCO CAMILLA	X		15	PEREGO ENRICO	X	
7	MAGNI MARIA SANTINA	X		16	ORRICO ANDREA	X	
8	MANZONI ROBERTO	X		17	ZUCCHI CARLO	X	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE		X				

Totale Presenti n. 16

Totale Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale **Dott.Vittorio Fortunato**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014);

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 dispone che *“gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di consiglio comunale n.8 del 25/02/2016 (di seguito Regolamento comunale);

VISTI i commi 6, 7 9 e 10 dell'articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2017, con cui sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che con l'articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre all'esenzione per i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

ATTESO CHE il Comune di Arcore non era stato inserito nell'elenco della suddetta Circolare, con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione se nelle condizioni di cui alle lettere a) e c) del punto precedente;

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Zucchi, Perego, Bertani, Cazzaniga) e n. 2 astenuti (Orrico, Puglisi), resi nei modi di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote e le relative detrazioni** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2019**, così di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detraz.
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,35 per cento (Aliquota base di legge attualmente 0,40%)	200 euro
Abitazioni affittate a canone concordato e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge n.431/98	0,76 per cento (Aliquota base di legge per altri immobili)	
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,46% per cento	
Terreni	0,97 per cento (Aliquota base di legge attualmente 0,76% + 0,21%)	
Aree fabbricabili	0,97 per cento (Aliquota base di legge attualmente 0,76% + 0,21%)	
Immobili produttivi categoria D (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,21 a favore del Comune)	0,97 per cento (Aliquota base di legge attualmente 0,76% + 0,21%)	
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti	0,97 per cento (Aliquota base di legge attualmente 0,76% +	

2. **di dare atto** che dal 2016 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.

Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 8 del Regolamento comunale ovvero:
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti occupata;
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557

Unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad abitazione principale ovvero:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. di dare atto che la legge n. 208/2016 all'art. 1 comma 53 ha introdotto il comma 6bis all'art. 13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevedendo che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), l'imu si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento;
4. di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
6. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n. 10 favorevoli, n. 4 contrari (Zucchi, Perego, Bertani, Cazzaniga) e n. 2 astenuti (Orrico, Puglisi), resi nei modi di legge, essendo n. 16 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sgura Simone

il Segretario Generale
Dott. Vittorio Fortunato

Documento firmato digitalmente
